
Fondo Pensione
Complementare
per i Lavoratori operanti
nel territorio della
Regione autonoma
Valle d'Aosta

F  N D E M A I N
costruisci il tuo futuro

Iscritto all'albo tenuto dalla COVIP con il n. 142

Documento sulle anticipazioni

(Ultimo aggiornamento: 31 luglio 2018)

FONDEMAIN - Fondo pensione complementare per i lavoratori operanti nel territorio della Regione Autonoma Valle d'Aosta

DOCUMENTO SULLE ANTICIPAZIONI AGLI ADERENTI

Il presente documento disciplina le anticipazioni della posizione individuale maturata presso il Fondo Pensione FONDEMAIN.

Per tutto quanto ivi non previsto si rimanda allo Statuto del Fondo, nonché per gli aderenti del settore privato all'art. 11 del D. Lgs. n. 252/2005 e per gli aderenti del settore pubblico all'art. 7 del D. Lgs. n. 124/1993.

Il Fondo si riserva la possibilità di regolare autonomamente ogni ulteriore aspetto che non sia previsto da Decreti o dalla normativa secondaria emanata dalla Commissione di vigilanza sui Fondi pensione (COVIP).

I) Sezione relativa agli aderenti del settore privato

Tipologie, limiti e condizioni di accesso alle anticipazioni

Gli aderenti al Fondo possono richiedere un'anticipazione della posizione individuale maturata:

- a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento della posizione, per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e/o interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche.

Inoltre:

- i suddetti interventi e/o terapie devono comportare, ciascuno, una spesa non inferiore a euro 1.000 (mille); N.B.: l'importo non può essere raggiunto mediante il cumulo di spese riferite a più soggetti e a terapie/interventi diversi;
- le spese devono essere effettivamente sostenute dal richiedente e non essere coperte dal SSN o da altre forme di sovvenzione ed assicurazione; sono ammesse anche le spese di viaggio e soggiorno relative al familiare che presti assistenza, ove debitamente documentate.

- b) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento della posizione, per l'acquisto o la costruzione su suolo proprio della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, o per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c), e d) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente alla prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Così come precisato negli Orientamenti COVIP in materia (Documento approvato il 10 febbraio 2011), la fattispecie di successivo acquisto di una pertinenza della prima casa di abitazione già di proprietà dell'iscritto non può essere oggetto di richiesta di anticipazione.

Le somme erogate a titolo di anticipazione possono essere utilizzate, oltre che per l'onere dell'acquisto risultante dal rogito notarile, anche per la copertura delle spese connesse e necessarie all'acquisto (spese notarili, oneri fiscali e le eventuali spese di urbanizzazione), purché debitamente documentate.

L'ammontare complessivo delle spese oggetto della richiesta di anticipazione deve essere almeno pari o superiore a euro 2.500 (duemilacinquecento). In caso di più istanze di richiesta di anticipazione riguardanti il medesimo bene sarà, comunque, erogato un importo complessivo non superiore alla misura definita del 75 per cento;

- c) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento della posizione, per ulteriori esigenze degli aderenti. L'ammontare minimo della anticipazione richiedibile al Fondo è fissato in euro 1.000 (mille) al lordo della fiscalità. Eventuali richieste ricevute dal Fondo di ammontare inferiore non saranno istruite.

Gli aderenti già beneficiari di anticipazione per "ulteriori esigenze" pari al 30 per cento della posizione possono presentare al Fondo una ulteriore richiesta in tal senso non prima di 24 mesi dalla data di

liquidazione della anticipazione precedentemente concessa per le medesime finalità. Resta inteso che tale vincolo non si applica, relativamente alla parte residuale, nei confronti di coloro che hanno già beneficiato di un'anticipazione per "ulteriori esigenze" inferiore al 30 per cento della posizione.

La Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) ha precisato, in data 28 giugno 2006 (Direttive generali), che sono da ricondurre a tale ambito le anticipazioni fruibili durante i periodi di godimento dei congedi per la formazione e per la formazione continua, di cui all'art. 7, c. 2 della L. 8 marzo 2000, n. 53 nonché quelle connesse alla fruizione dei congedi parentali, di cui all'art. 5, c. 1 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.

In deroga a quanto specificato sopra, la Legge n. 229 del 15/12/2016 di conversione del Decreto Legge n. 189 del 17/10/2016 relativo agli interventi urgenti per le popolazioni colpite dal sisma a far data dal 24/08/2016 (vedasi elenco in calce al presente Documento), ha introdotto le seguenti previsioni:

- 1) la legittimazione a richiedere l'anticipazione da parte degli aderenti al Fondo pensione residenti nei Comuni interessati (l'elenco è riportato in calce al presente Documento) di cui alle lettere b) e c) dell'art. 11 comma 7 del d. lgs. 252/2005 (ovverosia per acquisto e ristrutturazione della prima casa di abitazione e per "ulteriori esigenze") prescinde dal requisito temporale degli 8 anni;
- 2) la fiscalità collegata alle erogazioni di cui sopra riguardanti iscritti che abbiano fornito certificazione della residenza nelle zone che beneficiano del Provvedimento risulta essere quella più favorevole di cui alla lettera a). In particolare è prevista l'applicazione della ritenuta a titolo d'imposta a titolo definitivo del 15%, decrescente fino al 9%;
- 3) la validità temporale della deroga assume una durata triennale, a decorrere dal 24/08/2016 e fino al 23 agosto 2019.

Per reperire la modulistica e conoscere l'ulteriore documentazione da presentare a corredo dell'istanza, si invita l'aderente a rivolgersi direttamente al Fondo.

Il trattamento fiscale delle anticipazioni viene esposto nell'apposito documento sul regime fiscale.

Modalità e criteri generali di richiesta delle anticipazioni

Criteri di carattere formale

La richiesta di anticipazione deve essere inviata al Fondo tramite raccomandata A.R. oppure PEC oppure consegnata a mano c/o la sede di FONDEMAIN sita a Pollein, in Loc. Autoporto n. 33/E, utilizzando l'apposita modulistica predisposta dal Fondo, pubblicata sul proprio sito internet (www.fondemain.it) e disponibile presso la sede del Fondo stesso. Al modulo deve essere allegata la documentazione prevista per le singole casistiche.

Nel caso in cui l'aderente oppure i soggetti fiscalmente a carico siano minori e/o incapaci, le comunicazioni al Fondo devono essere firmate dal rappresentante legale/tutore, il quale allega copia di un documento identificativo in corso di validità. Alle richieste di anticipazioni per ulteriori esigenze e per l'acquisto/costruzione/ristrutturazione della prima casa deve, inoltre, essere allegato il decreto del Giudice Tutelare che autorizzi il pagamento.

In caso di richiesta inoltrata con documentazione mancante o incompleta, il Fondo comunica all'aderente la necessità di fornire le informazioni o gli eventuali allegati utili alla valutazione della richiesta e per la definizione dei quali si rimanda al capitolo "Documentazione richiesta per le varie casistiche".

Qualora entro sei mesi dalla richiesta, anche dopo la predetta comunicazione del Fondo, l'aderente non abbia provveduto a completare la documentazione, la richiesta di anticipazione verrà respinta. Il Fondo provvede a comunicare all'aderente il rigetto della richiesta.

Criteri di carattere sostanziale

Si precisa che l'importo richiesto in anticipazione nelle casistiche esposte alle lettere a) e b) del precedente capitolo ("Tipologie, limiti e condizioni di accesso alle anticipazioni"), non potrà mai essere superiore alla spesa effettivamente sostenuta e documentata.

Nel caso in cui la posizione sia investita nel comparto garantito, il Fondo provvederà a disinvestire un importo pari a quello richiesto al quale verrà aggiunta l'eventuale garanzia riferita proporzionalmente al capitale disinvestito.

L'aderente ha la facoltà di richiedere più anticipazioni, anche di diversa tipologia, sempre nel rispetto dei limiti indicati, con riguardo alla singola anticipazione e comunque si ricorda che le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere, complessivamente, il 75 per cento del totale dei versamenti,

comprese le quote del TFR, maggiorati delle plusvalenze tempo per tempo realizzate, effettuati alle forme pensionistiche complementari a decorrere dal primo momento di iscrizione alle predette forme.

Non sono ammesse richieste di successive anticipazioni prima che sia avvenuto il completamento (l'erogazione oppure il respingimento) della precedente pratica di anticipazione.

In data 30 maggio 2007 la Commissione di Vigilanza ha chiarito che con specifico riguardo alle anticipazioni per ulteriori esigenze dell'aderente, al fine di evitare che tramite una pluralità di richieste di anticipazioni si possano eludere i vincoli percentuali previsti dalla normativa, il Fondo dovrà verificare che l'insieme delle anticipazioni richieste per tale causale non superi, nel totale, il 30 per cento della posizione complessiva (incrementata di tutte le anticipazioni percepite e non reintegrate). L'importo nuovamente erogabile per ulteriori esigenze dell'aderente non potrà, quindi, risultare superiore al 30 per cento della posizione complessiva dell'iscritto incrementata di tutte le anticipazioni percepite e non reintegrate e decurtata delle somme già corrisposte in precedenza per la medesima causale.

Per la determinazione dell'importo residuo della posizione maturata da ammettere ad anticipazione si applica la seguente formula:

$[(X + Y) \times Z] - Y$ = importo residuo della posizione da ammettere ad anticipazione, in cui: X = valore posizione individuale maturata alla data di presentazione dell'istanza; Y = importo anticipazioni lorde già erogate; Z = percentuale massima dell'anticipazione concedibile sulla posizione maturata (75% oppure 30%).

Il Fondo valuta l'adeguatezza della documentazione presentata e, nel caso di documentazione errata o incompleta, comunica all'associato la necessità di eventuali rettifiche o integrazioni.

Il Fondo liquida l'anticipazione entro un termine massimo di sei mesi dalla data di ricevimento della richiesta correttamente compilata. In caso di documentazione mancante o carente, sarà considerata quale data di presentazione quella di ricevimento dell'ultimo documento necessario.

Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle anticipazioni sono considerati utili tutti i periodi di contribuzione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

In caso di presentazione di richiesta non conforme ai criteri esposti nel presente documento e non corredata dei relativi allegati, il Fondo comunica all'aderente che la richiesta è stata respinta.

L'importo disinvestito è quello risultante alla prima valorizzazione utile successiva alla data in cui il Fondo ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto all'anticipazione.

Si ricorda che tra la data di presentazione della richiesta di anticipazione e la data di disinvestimento il numero di quote accumulate sulla posizione individuale (per es. nel caso di versamenti contributivi) ed il valore delle quote stesse possono variare.

Anticipazioni su posizioni gravate da contratti di finanziamento.

FONDEMAIN aderisce alle Linee guida di *Best practice* della gestione dei contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio e delegazioni di pagamento - sottoscritte il 4 novembre 2009 da Assofondipensione, Unione Finanziarie Italiane (UFI) e Mefop S.p.A. – alle quali si rinvia per il trattamento delle anticipazioni su posizioni gravate da contratti di finanziamento sottoscritti da società rappresentate da UFI.

Per la gestione dei contratti di finanziamento stipulati dagli aderenti al Fondo, e allo stesso notificati, non rientranti nell'ambito delle suddette Linee Guida, si rinvia a quanto previsto dal D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, e dall'ulteriore normativa vigente in materia. In particolare:

- l'anticipazione viene concessa all'aderente limitatamente ai casi in cui la posizione residua (al netto dell'anticipazione stessa) presso il Fondo sia di importo uguale o superiore al debito residuo nei confronti della società finanziaria. A tale fine, alla richiesta di anticipazione deve essere altresì allegata la documentazione rilasciata dalla società finanziaria attestante l'entità del debito residuo (oppure l'estinzione dello stesso);
- negli altri casi:
 - alla richiesta di anticipazione deve essere altresì allegata l'autorizzazione da parte della società finanziaria all'erogazione dell'anticipazione in favore dell'iscritto, la cd. "liberatoria" (oppure l'attestazione di estinzione del debito). In tal caso, si procede alla concessione dell'anticipazione nel rispetto dei criteri previsti;

- in assenza di liberatoria, l'anticipazione è concessa all'aderente limitatamente alle richieste aventi oggetto spese sanitarie, nei limiti dei 4/5 dell'importo netto spettante; il restante 1/5, in costanza di rapporto di lavoro, rimane vincolato in favore della società finanziaria.

Documentazione richiesta per le varie casistiche

Anticipazione per spese sanitarie

Il modulo di richiesta di anticipazione per spese sanitarie deve essere corredato dalla seguente documentazione:

- certificazione da parte delle competenti strutture sanitarie pubbliche della natura di particolare gravità e di straordinarietà degli interventi e/o delle terapie a cui si riferisce la richiesta (facsimile disponibile sul sito internet del Fondo);
- copia delle fatture o ricevute fiscali dettagliate attestanti gli oneri effettivamente sostenuti e rispondenti ai requisiti richiesti dalla normativa fiscale vigente, emesse non oltre 18 mesi prima della richiesta, anche relative al viaggio o al soggiorno dell'aderente e del familiare che presti eventualmente assistenza all'aderente beneficiario dell'anticipazione;
- autocertificazione attestante che le spese sostenute non sono coperte da altre forme di sovvenzione e di assicurazione.

Non vengono accettate richieste corredate dal solo preventivo di spesa.

Nel caso di spese sostenute nell'interesse di coniuge e figli è necessario allegare anche i seguenti documenti:

- autocertificazione attestante il rapporto coniugale e/o la paternità/maternità rispetto al soggetto per il quale è stata sostenuta la spesa (disponibile sul sito internet del Fondo);
- autorizzazione al trattamento dei dati personali sottoscritto dai familiari interessati (disponibile sul sito internet del Fondo).

Acquisto della prima casa

Il modulo di richiesta di anticipazione per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli dovrà essere corredato dalla copia dell'atto notarile stipulato non oltre 18 mesi prima della richiesta.

Non vengono accettate richieste corredate dal solo preventivo di spesa.

Nel caso di spese sostenute nell'interesse dei figli è necessario allegare anche i seguenti documenti:

- autocertificazione attestante la paternità o la maternità rispetto al soggetto per il quale è stata sostenuta la spesa (disponibile sul sito internet del Fondo);
- autorizzazione al trattamento dei dati personali sottoscritto dai figli interessati (il modulo è disponibile sul sito internet del Fondo).

Ristrutturazione della prima casa

Il modulo di richiesta di anticipazione per la ristrutturazione della prima casa dovrà essere corredato dalla seguente documentazione:

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale si autocertifica il sostenimento delle spese per la prima casa di abitazione (facsimile disponibile sul sito internet del Fondo);
- attestazione da parte della ditta appaltatrice che gli interventi di manutenzione rientrano tra quelli previsti dalla normativa vigente (il modulo è disponibile sul sito internet del Fondo);
- copia delle abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (Concessione edilizia, Scia ecc.);
- copia delle fatture o ricevute fiscali dettagliate rispondenti ai requisiti richiesti dalla normativa fiscale vigente, emesse non oltre 18 mesi prima della richiesta.

Non vengono accettate richieste corredate dal solo preventivo di spesa.

Nel caso di spese sostenute nell'interesse dei figli è necessario allegare anche i seguenti documenti:

- autocertificazione attestante la paternità o la maternità rispetto al soggetto per il quale è stata sostenuta la spesa (disponibile sul sito internet del Fondo);
- autorizzazione al trattamento dei dati personali sottoscritto dai figli interessati (il modulo è disponibile sul sito internet del Fondo).

Di seguito si precisano le definizioni degli interventi edilizi come da Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380):

- "interventi di manutenzione ordinaria" - interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
- "interventi di manutenzione straordinaria" - opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici;
- "interventi di restauro e di risanamento conservativo" - interventi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
- "interventi di ristrutturazione edilizia" - interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente.

Costruzione della prima casa su suolo proprio

Il modulo di richiesta di anticipazione per la costruzione della prima abitazione dovrà essere corredato dalla seguente documentazione:

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale si autocertifica la costruzione della prima casa di abitazione (facsimile disponibile sul sito internet del Fondo);
- copia del documento di proprietà del terreno;
- copia delle abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (Concessione edilizia, Scia ecc.);
- copia delle fatture o ricevute fiscali dettagliate attestanti gli oneri effettivamente sostenuti e rispondenti ai requisiti richiesti dalla normativa fiscale vigente, emesse non oltre 18 mesi prima della richiesta.

Non vengono accettate richieste corredate dal solo preventivo di spesa.

Nel caso di spese sostenute nell'interesse di figli è necessario allegare anche i seguenti documenti:

- autocertificazione attestante la paternità o la maternità rispetto al soggetto per il quale è stata sostenuta la spesa (disponibile sul sito internet del Fondo);
- autorizzazione al trattamento dei dati personali sottoscritta dai figli interessati (il modulo è disponibile sul sito internet del Fondo).

Acquisto e/o ristrutturazione dell'abitazione in cooperativa

Il modulo di richiesta di anticipazione per l'acquisto e /o la ristrutturazione della prima abitazione dovrà essere corredato dalla seguente documentazione:

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale si autocertifica la costruzione della prima casa di abitazione (da compilarsi nel caso di ristrutturazione);
- copia del documento di proprietà del terreno;
- copia delle abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (Concessione edilizia, Scia ecc.);
- copia della dichiarazione di "socio" della cooperativa;
- copia dell'atto notarile stipulato non oltre 18 mesi prima della richiesta.

Non vengono accettate richieste corredate dal solo preventivo di spesa.

Nel caso di spese sostenute nell'interesse di figli è necessario allegare anche i seguenti documenti:

- autocertificazione attestante la paternità o la maternità rispetto al soggetto per il quale è stata sostenuta la spesa (disponibile sul sito internet del Fondo);
- autorizzazione al trattamento dei dati personali sottoscritta dai figli interessati (il modulo è disponibile sul sito internet del Fondo).

Anticipazione per ulteriori esigenze

Il modulo di richiesta di anticipazione per ulteriori esigenze dell'aderente non deve essere corredato da alcuna documentazione. La Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) ha precisato, in data 28 giugno 2006 (Direttive generali), che il Fondo non deve effettuare alcuna indagine circa la motivazione alla base della richiesta.

In caso di trasferimento da altra forma pensionistica complementare presso cui l'aderente abbia fruito di anticipazioni, il Fondo si riserva di chiedere dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà al fine di conoscere la causale di richiesta delle precedenti anticipazioni.

Costi

Per la processazione e l'erogazione dell'anticipazione vengono addebitate le spese amministrative specificamente previste per l'esercizio di tale prerogativa individuale, nella misura indicata nella sezione I – Informazioni chiave per l'aderente della Nota informativa del Fondo.

Revoca e restituzione dell'anticipazione

Il mancato rispetto degli obblighi e dei vincoli previsti dal presente documento comporta la revoca dell'anticipazione e l'obbligo da parte dell'iscritto di provvedere alla restituzione delle somme percepite maggiorate degli interessi legali calcolati alla data della loro restituzione.

II) Sezione relativa agli aderenti del settore pubblico

Tipologie, limiti e condizioni di accesso alle anticipazioni

Possono presentare istanza di anticipazione i lavoratori iscritti al Fondo da almeno otto anni. Al fine del computo degli otto anni sono considerati utili tutti i periodi di adesione continuativa a forme pensionistiche complementari maturati dell'aderente (per es. provenienza dal Fondo preesistente F.C.S. a seguito del processo di fusione).

Le domande di anticipazione sono ammissibili:

- a) per un importo non superiore al 75 per cento della posizione individuale maturata, per spese sanitarie sostenute per sé o per i familiari fiscalmente a carico per terapie e/o interventi riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche.

Inoltre:

- i suddetti interventi e/o terapie devono rivestire carattere di particolare gravità e straordinarietà;
- devono comportare, ciascuno, una spesa non inferiore a euro 1.000 (mille); N.B.: l'importo non può essere raggiunto mediante il cumulo di spese riferite a più soggetti e a terapie/interventi diversi;
- le spese devono essere effettivamente sostenute dal richiedente e non essere coperte dal SSN o da altre forme di sovvenzione e di assicurazione; sono ammesse anche le spese di viaggio e soggiorno relative al familiare che presti assistenza, ove debitamente documentate;
- per le spese sostenute per i familiari a carico, nel caso in cui la documentazione comprovante la spesa sia intestata al soggetto fiscalmente a carico, le stesse vengono ammesse – fermi restando gli ulteriori limiti sopra esposti - in proporzione al carico fiscale;

- b) per un importo non superiore al 75 per cento della posizione individuale maturata, per spese per l'acquisto o la costruzione, su suolo proprio, della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, ovvero per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c), e d) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente alla prima casa di abitazione per sé e per i figli, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. La fattispecie di successivo acquisto di una pertinenza della prima casa di abitazione già di proprietà dell'iscritto non può essere oggetto di richiesta di anticipazione.

Le somme erogate a titolo di anticipazione possono essere utilizzate, oltre che per l'onere dell'acquisto risultante dal rogito notarile, anche per la copertura delle spese connesse e necessarie all'acquisto (spese notarili, oneri fiscali e le eventuali spese di urbanizzazione), purché debitamente documentate.

L'ammontare complessivo delle spese oggetto della richiesta di anticipazione deve essere almeno pari o superiore a euro 2.500 (duemilacinquecento). In caso di più istanze di richiesta di anticipazione

riguardanti il medesimo bene sarà, comunque, erogato un importo complessivo non superiore alla misura definita del 75 per cento;

- c) per un importo non superiore al 30 per cento della posizione individuale maturata, per spese di cui all'art. 7, c. 2 della L. 8 marzo 2000, n. 53 nonché quelle connesse alla fruizione dei congedi parentali, di cui all'art. 5, comma 1 del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151. In caso di istanze di anticipazione relative a situazioni che prevedono la concessione di congedi straordinari non retribuiti da parte del datore di lavoro, la misura della spesa è maggiorata dell'ammontare complessivo delle retribuzioni lorde non percepite nel periodo del congedo. L'ammontare minimo dell'anticipazione richiedibile al Fondo è fissato in euro 1.000 (mille) al lordo della fiscalità. Eventuali richieste ricevute dal Fondo di ammontare inferiore non saranno istruite.

Per i dipendenti del settore pubblico ai quali si applica il D.P.C.M. 20 dicembre 1999 e successive modifiche, atteso che il conferimento al Fondo delle quote del TFR e dell'eventuale 1,5% aggiuntivo avviene alla cessazione del rapporto di lavoro, l'anticipazione non può essere concessa con riferimento a questi accantonamenti fintanto che conservano natura figurativa.

Il trattamento fiscale delle anticipazioni viene esposto nell'apposito documento sul regime fiscale.

Modalità e criteri generali di richiesta delle anticipazioni

Criteri di carattere formale

La richiesta di anticipazione deve essere inviata al Fondo tramite raccomandata A.R. oppure PEC oppure consegnata a mano c/o la sede del Fondo sita a Pollein, in Loc. Autoporto n. 33/E, utilizzando l'apposita modulistica predisposta dal Fondo, pubblicata sul proprio sito internet (www.fondemain.it) e disponibile presso la sede del Fondo stesso. Al modulo deve essere allegata la documentazione prevista per le singole casistiche.

Nel caso in cui l'aderente oppure i soggetti fiscalmente a carico siano minori e/o incapaci le comunicazioni al Fondo devono essere firmate dal rappresentante legale/tutore, il quale allega copia di un documento identificativo in corso di validità. Alle richieste di anticipazioni per ulteriori esigenze e per l'acquisto/contrizione/ristrutturazione della prima casa deve, inoltre, essere allegato il decreto del Giudice Tutelare che autorizzi il pagamento.

In caso di richiesta inoltrata con documentazione mancante o incompleta il Fondo comunica all'aderente la necessità di fornire le informazioni o gli eventuali allegati utili alla valutazione della richiesta e per la definizione dei quali si rimanda al capitolo "Documentazione richiesta per le varie casistiche".

Qualora entro sei mesi dalla richiesta, anche dopo la predetta comunicazione del Fondo, l'aderente non abbia provveduto a completare la documentazione, la richiesta di anticipazione verrà respinta. Il Fondo provvede a comunicare all'aderente il rigetto della richiesta.

Criteri di carattere sostanziale

Si precisa che l'importo richiesto in anticipazione non potrà mai essere superiore alla spesa effettivamente sostenuta e documentata e anche, per le richieste di anticipazione per congedi relativi a periodi di formazione e per congedi parentali, della retribuzione lorda non percepita e documentata relativamente al congedo ottenuto.

Sono ammissibili le spese effettivamente sostenute nel periodo dei 18 mesi precedenti alla data di presentazione dell'istanza.

Nel caso in cui la posizione sia investita nel comparto garantito il Fondo provvederà a disinvestire un importo pari a quello richiesto al quale verrà aggiunta l'eventuale garanzia riferita proporzionalmente al capitale disinvestito.

L'aderente ha la facoltà di richiedere più anticipazioni, anche di diversa tipologia, sempre nel rispetto dei limiti indicati, con riguardo alla singola anticipazione, e comunque si ricorda che le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere, complessivamente, il 75 per cento della posizione maturata.

Per la determinazione dell'importo residuo della posizione maturata da ammettere ad anticipazione si applica la seguente formula:

$[(X + Y) \times Z] - Y$ = importo residuo della posizione da ammettere ad anticipazione, in cui: X = valore posizione individuale maturata alla data di presentazione dell'istanza; Y = importo anticipazioni lorde già erogate; Z =

percentuale massima dell'anticipazione concedibile sulla posizione maturata (75% oppure 30%). In caso di istanze di anticipazioni a copertura di spese sanitarie, è richiesta la certificazione di un medico appartenente al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) attestante l'esigenza, la straordinarietà e la particolare gravità delle terapie o degli interventi oggetto dell'istanza.

In caso di istanza di anticipazione relative a situazioni che prevedono la concessione di congedi straordinari da parte del datore di lavoro, è richiesta la dichiarazione del datore di lavoro attestante il periodo del congedo e la misura della relativa retribuzione lorda.

Il Fondo valuta l'adeguatezza della documentazione presentata e, nel caso di documentazione errata o incompleta, comunica all'associato la necessità di eventuali rettifiche o integrazioni.

Il Fondo liquida l'anticipazione entro un termine massimo di sei mesi dalla data di ricevimento della richiesta correttamente compilata. In caso di documentazione mancante o carente, sarà considerata quale data di presentazione quella di ricevimento dell'ultimo documento necessario.

In caso di presentazione di richiesta non conforme ai criteri esposti nel presente documento e non corredata dei relativi allegati, il Fondo comunica all'aderente che la richiesta è stata respinta.

L'importo disinvestito è quello risultante alla prima valorizzazione utile successiva alla data in cui il Fondo ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto all'anticipazione.

Si ricorda che tra la data di presentazione della richiesta di anticipazione e la data di disinvestimento il numero di quote accumulate sulla posizione individuale (per es. nel caso di versamenti contributivi) ed il valore delle quote stesse possono variare.

Non sono ammesse richieste di successive anticipazioni prima che sia avvenuto il completamento (l'erogazione oppure il respingimento) della precedente pratica di anticipazione.

Anticipazioni su posizioni gravate da contratti di finanziamento.

FONDEMAIN aderisce alle Linee guida di *Best practice* della gestione dei contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio e delegazioni di pagamento - sottoscritte il 4 novembre 2009 da Assofondipensione, Unione Finanziarie Italiane (UFI) e Mefop S.p.A. - alle quali si rinvia per il trattamento delle anticipazioni su posizioni gravate da contratti di finanziamento sottoscritti da società rappresentate da UFI.

Per la gestione dei contratti di finanziamento stipulati dagli aderenti al Fondo, e allo stesso notificati, non rientranti nell'ambito delle suddette Linee Guida, si rinvia a quanto previsto dal D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, e dall'ulteriore normativa vigente in materia. In particolare:

- l'anticipazione viene concessa all'aderente limitatamente ai casi in cui la posizione residua (al netto dell'anticipazione stessa) presso il Fondo sia di importo uguale o superiore al debito residuo nei confronti della società finanziaria. A tale fine, alla richiesta di anticipazione deve essere altresì allegata la documentazione rilasciata dalla società finanziaria attestante l'entità del debito residuo (oppure l'estinzione dello stesso);
- negli altri casi:
 - alla richiesta di anticipazione deve essere altresì allegata l'autorizzazione da parte della società finanziaria all'erogazione dell'anticipazione in favore dell'iscritto, la cd. "liberatoria" (oppure l'attestazione di estinzione del debito). In tal caso, si procede alla concessione dell'anticipazione nel rispetto dei criteri previsti;
 - in assenza di liberatoria, l'anticipazione è concessa all'aderente limitatamente alle richieste aventi oggetto spese sanitarie, nei limiti dei 4/5 dell'importo netto spettante; il restante 1/5, in costanza di rapporto di lavoro, rimane vincolato in favore della società finanziaria.

Documentazione richiesta per le varie casistiche

Anticipazione per spese sanitarie

Il modulo di richiesta di anticipazione per spese sanitarie deve essere corredato dalla seguente documentazione:

- certificazione da parte delle competenti strutture sanitarie pubbliche della straordinarietà degli interventi e/o delle terapie a cui si riferisce la richiesta (facsimile disponibile sul sito internet del Fondo);
- certificazione, da parte delle competenti strutture sanitarie pubbliche oppure del medico specialista, della natura di particolare gravità degli interventi a cui si riferisce la richiesta (facsimile disponibile sul sito internet del Fondo);

- copia delle fatture o ricevute fiscali dettagliate attestanti gli oneri effettivamente sostenuti e rispondenti ai requisiti richiesti dalla normativa fiscale vigente, emesse non oltre 18 mesi prima della richiesta, anche relative al viaggio o al soggiorno dell'aderente e del familiare che presti eventualmente assistenza all'aderente beneficiario dell'anticipazione;
- autocertificazione attestante che le spese sostenute non sono coperte da altre forme di sovvenzione e di assicurazione.

Non vengono accettate richieste corredate dal solo preventivo di spesa.

Nel caso di spese sostenute per i familiari fiscalmente a carico è necessario allegare anche i seguenti documenti:

- autocertificazione attestante il rapporto di parentela rispetto al soggetto per il quale è stata sostenuta la spesa (disponibile sul sito internet del Fondo);
- autorizzazione al trattamento dei dati personali sottoscritta dai familiari interessati (disponibile sul sito internet del Fondo).

Acquisto della prima casa

Il modulo di richiesta di anticipazione per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli dovrà essere corredato dalla copia dell'atto notarile stipulato non oltre 18 mesi prima della richiesta.

Non vengono accettate richieste corredate dal solo preventivo di spesa.

Nel caso di spese sostenute nell'interesse dei figli è necessario allegare anche i seguenti documenti:

- autocertificazione attestante la paternità o la maternità rispetto al soggetto per il quale è stata sostenuta la spesa (disponibile sul sito internet del Fondo);
- autorizzazione al trattamento dei dati personali sottoscritta dai figli interessati (il modulo è disponibile sul sito internet del Fondo).

Ristrutturazione della prima casa

Il modulo di richiesta di anticipazione per la ristrutturazione della prima casa di abitazione propria o dei figli dovrà essere corredato dalla seguente documentazione:

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale si autocertifica il sostenimento delle spese per la prima casa di abitazione (facsimile disponibile sul sito internet del Fondo);
- attestazione da parte della ditta appaltatrice che gli interventi di manutenzione rientrano tra quelli previsti dalla normativa vigente (il modulo è disponibile sul sito internet del Fondo);
- copia delle abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (Concessione edilizia, Scia ecc.);
- copia delle fatture o ricevute fiscali dettagliate attestanti gli oneri effettivamente sostenuti e rispondenti ai requisiti richiesti dalla normativa fiscale vigente, emesse non oltre 18 mesi prima della richiesta.

Non vengono accettate richieste corredate dal solo preventivo di spesa.

Nel caso di spese sostenute nell'interesse dei figli è necessario allegare anche i seguenti documenti:

- autocertificazione attestante la paternità o la maternità rispetto al soggetto per il quale è stata sostenuta la spesa (disponibile sul sito internet del Fondo);
- autorizzazione al trattamento dei dati personali sottoscritta dai figli interessati (il modulo è disponibile sul sito internet del Fondo).

Di seguito si precisano le definizioni degli interventi edilizi come da Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380):

- "interventi di manutenzione ordinaria" - interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
- "interventi di manutenzione straordinaria" - opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici;
- "interventi di restauro e di risanamento conservativo" - interventi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
- "interventi di ristrutturazione edilizia" - interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal

precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente.

Costruzione della prima casa su suolo proprio

Il modulo di richiesta di anticipazione per la costruzione della prima casa di abitazione propria o per i figli dovrà essere corredato dalla seguente documentazione:

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale si autocertifica la costruzione della prima casa di abitazione (facsimile disponibile sul sito internet del Fondo);
- copia del documento di proprietà del terreno;
- copia delle abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (Concessione edilizia, Scia ecc.);
- copia delle fatture o ricevute fiscali dettagliate attestanti gli oneri effettivamente sostenuti e rispondenti ai requisiti richiesti dalla normativa fiscale vigente, emesse non oltre 18 mesi prima della richiesta.

Non vengono accettate richieste corredate dal solo preventivo di spesa.

Nel caso di spese sostenute nell'interesse di figli è necessario allegare anche i seguenti documenti:

- autocertificazione attestante la paternità o la maternità rispetto al soggetto per il quale è stata sostenuta la spesa (disponibile sul sito internet del Fondo);
- autorizzazione al trattamento dei dati personali sottoscritta dai figli interessati (il modulo è disponibile sul sito internet del Fondo).

Acquisto e ristrutturazione dell'abitazione in cooperativa

Il modulo di richiesta di anticipazione per l'acquisto in cooperativa della prima casa abitazione propria o per i figli dovrà essere corredato dalla seguente documentazione:

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale si autocertifica la costruzione della prima casa di abitazione (da compilarsi nel caso di ristrutturazione);
- copia del documento di proprietà del terreno;
- copia delle abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (Concessione edilizia, Scia ecc.);
- copia della dichiarazione di "socio" della cooperativa;
- copia dell'atto notarile stipulato non oltre 18 mesi prima della richiesta.

Nel caso di spese sostenute nell'interesse di figli è necessario allegare anche i seguenti documenti:

- autocertificazione attestante la paternità o la maternità rispetto al soggetto per il quale è stata sostenuta la spesa (disponibile sul sito internet del Fondo);
- autorizzazione al trattamento dei dati personali sottoscritta dai figli interessati (il modulo è disponibile sul sito internet del Fondo).

Anticipazione per congedi

Il modulo di richiesta di anticipazione per congedi relativi a periodi di formazione e per congedi parentali, dovrà essere corredato dalla certificazione in cui viene evidenziata la retribuzione lorda non percepita relativamente al congedo ottenuto.

Costi

Per la processazione e l'erogazione dell'anticipazione vengono addebitate le spese amministrative specificamente previste per l'esercizio di tale prerogativa individuale, nella misura indicata nella sezione I – Informazioni chiave per l'aderente della Nota informativa del Fondo.

Revoca e restituzione dell'anticipazione

Il mancato rispetto degli obblighi e dei vincoli previsti dal presente documento comporta la revoca dell'anticipazione e l'obbligo da parte dell'iscritto di provvedere alla restituzione delle somme percepite maggiorate degli interessi legali calcolati alla data della loro restituzione.

NORMA TRANSITORIA PER GLI ADERENTI DEL SETTORE PRIVATO.

ELENCO DEI COMUNI COLPITI DAGLI EVENTI SISMICI del 24 agosto 2016, del 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017.

L'art. 48, comma 13-bis del D.L. n. 189/2016, convertito con modificazioni dalla L. n. 229/2016, dispone che i soggetti residenti in uno dei Comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (indicati dagli allegati 1, 2 e 2-bis del citato Decreto Legge e di seguito riportati) possono presentare richiesta di anticipazione per acquisto/ristrutturazione della prima casa di abitazione e per c.d. "ulteriori esigenze" a prescindere dal compimento degli otto anni di iscrizione ad una forma pensionistica complementare. Restano tuttavia invariati gli importi massimi erogabili pari, rispettivamente, al 75 per cento e al 30 per cento della posizione individuale maturata. La deroga ha durata triennale e si applica alle richieste inviate al Fondo nel periodo intercorrente fra il 24 agosto 2016 e il 23 agosto 2019.

Le richieste di anticipazione degli iscritti che intendano usufruire delle previsioni del D.L. n. 189/2016, devono essere corredate, oltre che dalla documentazione elencata nel paragrafo "Documentazione richiesta per le varie casistiche" (vedi infra), dal certificato di residenza storico ovvero da una dichiarazione sostitutiva di certificazione circa la residenza, alla data degli eventi sismici, in uno dei Comuni indicati nel D.L. n. 189/2016. Se la residenza si trova nei comuni di Teramo, Rieti, Macerata, Ascoli Piceno, Fabriano e Spoleto è necessario inoltre inviare copia della dichiarazione di inagibilità della casa di abitazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, trasmessa all'Agenzia delle Entrate e all'Inps competenti per territorio. Per gli aderenti residenti alla data del 24 agosto 2016 o degli eventi sismici successivi in comuni diversi da quelli indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis della L. n. 229/2016 ma rientranti in una delle regioni interessate dagli eventi sismici (Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria), occorre dare prova mediante apposita perizia asseverata del nesso causale esistente tra i danni subiti e gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

ELENCO DEI COMUNI COLPITI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 (Allegato 1 al D.L. n. 189/2016).

ABRUZZO. Area Alto Aterno – Gran Sasso Laga: 1. Campotosto (AQ); 2. Capitignano (AQ); 3. Montereale (AQ); 4. Rocca Santa Maria (TE); 5. Valle Castellana (TE); 6. Cortino (TE); 7. Crognaleto (TE); 8. Montorio al Vomano (TE). LAZIO. Sub ambito territoriale Monti Reatini: 9. Accumoli (RI); 10. Amatrice (RI); 11. Antrodoco (RI); 12. Borbona (RI); 13. Borgo Velino (RI); 14. Castel Sant'Angelo (RI); 15. Cittareale (RI); 16. Leonessa (RI); 17. Micigliano (RI); 18. Posta (RI). MARCHE. Sub ambito territoriale Ascoli Piceno-Fermo: 19. Amandola (FM); 20. Acquasanta Terme (AP); 21. Arquata del Tronto (AP); 22. Comunanza (AP); 23. Cossignano (AP); 24. Force (AP); 25. Montalto delle Marche (AP); 26. Montedinove (AP); 27. Montefortino (FM); 28. Montegallo (AP); 29. Montemonaco (AP); 30. Palmiano (AP); 31. Roccafluvione (AP); 32. Rotella (AP); 33. Venarotta (AP). Sub ambito territoriale Nuovo Maceratese: 34. Acquacanina (MC); 35. Bolognola (MC); 36. Castelsantangelo sul Nera (MC); 37. Cessapalombo (MC); 38. Fiastra (MC); 39. Fiordimonte (MC); 40. Gualdo (MC); 41. Penna San Giovanni (MC); 42. Pievebovigliana (MC); 43. Pieve Torina (MC); 44. San Ginesio (MC); 45. Sant'Angelo in Pontano (MC); 46. Sarnano (MC); 47. Ussita (MC); 48. Visso (MC). UMBRIA. Area Val Nerina: 49. Arrone (TR); 50. Cascia (PG); 51. Cerreto di Spoleto (PG); 52. Ferentillo (TR); 53. Montefranco (TR); 54. Monteleone di Spoleto (PG); 55. Norcia (PG); 56. Poggiodomo (PG); 57. Polino (TR); 58. Preci (PG); 59. Sant'Anatolia di Narco (PG); 60. Scheggino (PG); 61. Sellano (PG); 62. Vallo di Nera (PG).

ELENCO DEI COMUNI COLPITI DAL SISMA DEL 26 E DEL 30 OTTOBRE 2016 (Allegato 2 al D.L. n. 189/2016).

ABRUZZO. 1. Campli (TE); 2. Castelli (TE); 3. Civitella del Tronto (TE); 4. Torricella Sicura (TE); 5. Tossicia (TE); 6. Teramo; LAZIO. 7. Cantalice (RI); 8. Cittaducale (RI); 9. Poggio Bustone (RI); 10. Rieti; 11. Rivodutri (RI); MARCHE. 12. Apiro (MC); 13. Appignano del Tronto (AP); 14. Ascoli Piceno; 15. Belforte del Chienti (MC); 16. Belmonte Piceno (FM); 17. Caldarola (MC); 18. Camerino (MC); 19. Camporotondo di Fiastrone (MC); 20. Castel di Lama (AP); 21. Castelraimondo (MC); 22. Castignano (AP); 23. Castorano (AP); 24. Cerreto D'esi (AN); 25. Cingoli (MC); 26. Colli del Tronto (AP); 27. Colmurano (MC); 28. Corridonia (MC); 29. Esanatoglia (MC); 30. Fabriano (AN); 31. Falerone (FM); 32. Fiuminata (MC); 33. Folignano (AP); 34. Gagliole (MC); 35. Loro Piceno (MC); 36. Macerata; 37. Maltignano (AP); 38. Massa Fermana (FM); 39. Matelica (MC); 40. Mogliano (MC); 41. Monsapietro Morico (FM); 42. Montappone (FM); 43. Monte Rinaldo (FM); 44. Monte San Martino (MC); 45. Monte Vidon Corrado (FM); 46. Montecavallo (MC); 47. Montefalcone Appennino (FM); 48. Montegiorgio (FM); 49. Monteleone (FM); 50. Montelparo (FM); 51. Muccia (MC); 52. Offida (AP); 53. Ortezzano (FM); 54. Petriolo (MC); 55. Pioraco (MC); 56. Poggio San Vicino (MC); 57. Pollenza (MC); 58. Ripe San Ginesio (MC); 59. San Severino Marche (MC); 60. Santa Vittoria in Matenano (FM); 61. Sefro (MC); 62. Serrapetrona (MC); 63. Serravalle del Chienti (MC); 64. Servigliano (FM); 65. Smerillo (FM); 66. Tolentino (MC); 67. Treia (MC); 68. Urbisaglia (MC); UMBRIA. 69. Spoleto (PG).

ELENCO DEI COMUNI COLPITI DAL SISMA DEL 18 GENNAIO 2017 (Allegato 2-bis al D.L. n. 189/2016).

ABRUZZO. 1. Barete (AQ); 2. Cagnano Amiterno (AQ); 3. Pizzoli (AQ); 4. Farindola (PE); 5. Castelcastagna (TE); 6. Colledara (TE); 7. Isola del Gran Sasso (TE); 8. Pietracamela (TE); 9. Fano Adriano (TE).